Atto di fusione REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici dicembre duemilaotto, in Mantova alla Via della Conciliazione n. 19 nel mio ufficio secondario, avanti a me avv. Raffaele Greco, notaio residente in Pegognaga con studio alla Via Don Enrico Tazzoli n. 9, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Mantova, si sono costituite:

quale società incorporante:

1) la società "ECOR S.P.A.", società per azioni con socio unico, con sede in San Vendemiano (TV) alla Via Palù n. avente un capitale sociale di euro 2.000.000 (duemilioni) interamente versato e sottoscritto suddiviso 2.000.000 (duemilioni) di azioni del nominale di euro 1 (uno) ciascuna, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso al n. 02010550263 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 182516, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione BRESCACIN Silvio Fabio, nato a Conegliano (TV) il 26 ottobre 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri derivantigli dalla legge statuto sociale nonchè dallo dalla delibera dell'assemblea dei soci del 2 ottobre 2008, di cui al mio verbale del 2 ottobre 2008, repertorio n. 254, raccolta n. 145, registrato a Suzzara il 3 ottobre 2008 al n. 4045 della serie 1T, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso in data 6 ottobre 2008 Prot. n. 47893;

quali società incoporande:

- 2) la società "NATURASI' S.P.A.", società per azioni con socio unico, con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, avente un capitale sociale di euro 2.000.000 (duemilioni) interamente versato e sottoscritto suddiviso 2.000.000 (duemilioni) di azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 02530060231 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 244507, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione LASALVIA DI CLEMENTE Felice, nato a Montesano sulla Marcellana (SA) il 27 ottobre 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri derivantigli dalla legge e dallo statuto sociale nonchè dalla delibera dell'assemblea dei soci del 2 ottobre 2008, di cui al mio verbale del 2 ottobre 2008, repertorio n. 258, raccolta n. 147, registrato a Suzzara il 3 ottobre 2008 al n. 4047 della serie 1T, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona in data 6 ottobre 2008 Prot. n. 51176;
- 3) la società "BAULE VOLANTE S.R.L.", con sede in Verona

(VR) al Viale Della Repubblica n. 49, avente un capitale sociale di euro 20.800.000 (ventimilioniottocentomila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 03772260232 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 364187, in persona dell' Amministratore Unico LASALVIA DI CLEMENTE Felice, nato a Montesano sulla Marcellana (SA) il 27 ottobre 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri derivantigli dalla legge e dallo statuto sociale nonchè dalla delibera dell'assemblea dei soci del 2 ottobre 2008, di cui al mio verbale del 2 ottobre 2008, repertorio n. 256, raccolta n. 146, registrato a Suzzara il 3 ottobre 2008 al n. 4046 della serie 1T, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona in data 6 ottobre 2008 Prot. n. 51179.

- I costituiti, cittadini italiani, della cui identità personale e dei cui poteri io notaio sono certo, premesso:
- che la società "Baule Volante S.r.l." ha ottenuto dalla "Unicredit Corporate Banking S.p.A." un finanziamento bancario di euro 20.000.000 (ventimilioni) per acquisire l'integrale capitale sociale delle società "Ecor S.p.A." e "NaturaSì S.p.A.";
- che la fusione per incorporazione delle società "Baule Volante S.r.l." e "NaturaSì S.p.A." nella società "Ecor S.p.A." comporta da parte della società "Ecor S.p.A." l'incorporazione diretta della società "NaturaSì S.p.A." e l'incorporazione inversa della società "Baule Volante S.r.l.";
- che, pertanto, tale fusione si configura quale fusione per incorporazione a seguito di acquisizione con indebitamento ai sensi dell'art. 2501-bis del cod.civ.;
- che gli organi amministrativi delle società in data 25 giugno 2008 hanno predisposto il progetto di fusione per incorporazione delle società "Baule Volante S.r.l." e "NaturaSì S.p.A." nella società "Ecor S.p.A.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del cod.civ., sulla base dei bilanci sociali delle società "NaturaSì S.p.A." ed "Ecor S.p.A." al 31 dicembre 2007, che sono stati utilizzati ai sensi del secondo comma dell'art. 2501 quater del cod. civ. e sulla base della situazione patrimoniale della società "Baule Volante S.r.l." aggiornata al 25 giugno 2008, ai sensi del primo comma dell'art. 2051 quater del cod. civ.;
- che il detto progetto di fusione, unitamente ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2007, utilizzati ai sensi del secondo comma dell'art. 2501 quater del cod. civ., ed ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società "Ecor S.p.A." e "NaturaSì S.p.A." ed alla

- situazione patrimoniale della società "Baule Volante S.r.l." aggiornata al 25 giugno 2008, è stato depositato presso le sedi sociali delle società partecipanti alla fusione il giorno 26 giugno 2008;
- che il detto progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 28 luglio 2008 con Prot. n. 43091 relativamente alla società "Baule Volante S.r.l." e con Prot. n. 43075 relativamente alla società "NaturaSì S.p.A." ed al Registro delle Imprese di Treviso in data 28 luglio 2008 con Prot. n. 40227 relativamente alla società "Ecor S.p.A.";
- che detto progetto indica le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni gravanti sulla società risultante dalla fusione;
- che gli organi amministrativi delle società hanno predisposto una relazione, ai sensi dell'art. 2501-sexies del cod.civ., che illustra e giustifica sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione: tale relazione indica, altresì le ragioni che giustificano l'operazione e contiene un piano economico e finanziario con l'indicazione delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con la fusione;
- che il dott. Tonelato, esperto nominato con provvedimento del Tribunale di Verona in data 31 luglio 2008, ha redatto la relazione prevista dall'art. 2501-sexies del cod. civ., ed ha provveduto a giurarla avanti al medesimo Tribunale di Verona in data 29 settembre 2008; tale relazione attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 2501-bis del cod.civ.;
- che nessuna delle società partecipanti alla fusione è soggetta a revisione contabile obbligatoria;
- che nessuna delle società partecipanti alla fusione ha emesso obbligazioni convertibili in azioni;
- che la fusione non determinerà vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
- che non vi sono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato;
- che nessuna delle società partecipanti alla fusione è in liquidazione;
- che la società incorporante non assegnerà azioni in violazione del disposto dell'art. 2504-ter del cod.civ.;
- che l'assemblea straordinaria della società "Ecor S.p.A.", con Verbale da me notaio ricevuto in data 2 ottobre 2008, Repertorio n. 254 Raccolta n. 145, registrato a Suzzara il 3 ottobre 2008 al n. 4045 della serie 1T, ha deliberato la fusione per incorporazione

delle società "Baule Volante S.r.l." e "NaturaSì S.p.A.", il cui verbale è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 6 ottobre 2008 Prot. n. 47893; - che l'assemblea straordinaria della società "NaturaSì S.p.A.", con Verbale da me notaio ricevuto in data 2 ottobre 2008, Repertorio n. 258 Raccolta n. 147, registrato a Suzzara il 3 ottobre 2008 al n. 4047 della serie 1T, ha deliberato la fusione per incorporazione nella società "Ecor S.p.A.", il cui verbale è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 6 ottobre 2008 Prot. n. 51176;

- che l'assemblea della società "Baule Volante S.r.l.", con Verbale da me notaio ricevuto in data 2 ottobre 2008, Repertorio n. 256 Raccolta n. 146, registrato a Suzzara il 3 ottobre 2008 al n. 4046 della serie 1T, ha deliberato la fusione per incorporazione nella società "Ecor S.p.A.", il cui verbale è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona in data 6 ottobre 2008 Prot. n. 51179;
- che i legali rappresentanti delle società partecipanti, dichiarano che nei sessanta giorni successivi all'iscrizione delle delibere suddette nel Registro delle Imprese i creditori delle società partecipanti alla fusione non hanno proposto ricorso in opposizione alla fusione;
- che le società "Ecor S.p.A.", "NaturaSì S.p.A." e "Baule Volante S.r.l." intendono, col presente atto dare corso alla fusione;
- che la fusione avverrà senza concambio e non comporterà alcun aumento del capitale sociale della incorporante "Ecor S.p.A.", in quanto la società "Baule Volante S.r.l." controlla il 100% (cento per cento) del capitale sociale delle società "Ecor S.p.A." e "NaturaSì S.p.A.", e pertanto la fusione è stata attuata senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma, nn. 3), 4) e 5) del cod.civ., e senza la necessità della predisposizione della relazione degli amministratori sul rapporto di cambio di cui all'art. 2501-quinquies del cod.civ. e della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del cod.civ., ma semplicemente con l'annullamento dell'intero capitale sociale delle società incorporate "NaturaSì S.p.A." e "Baule Volante S.r.l." e, trattandosi di fusione inversa, la contestuale sostituzione nel capitale sociale della società incorporante "Ecor S.p.A." della titolarità delle azionarie tra l'attuale partecipazioni società controllante "Baule Volante S.r.l." ed i soci di detta società;

- e pertanto tenuto conto che ad oggi i soci della società "Baule Volante S.r.l." sono:
- * la società "Montesano S.p.A.", con sede in Verona (VR) al Viale della Repubblica n.49, avente un capitale sociale di euro 2.980.071 (duemilioninovecentottantamilasettantuno) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 02905800237 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 294176, quale titolare di una quota di 10.399.000 (diecimilionitrecentonovantanovemila) 49,995% pari al (quarantanove novecentonovantacinque per cento);
- * la società "Plane Promotion S.r.l.", con sede in Verona (VR) alla Via della Repubblica n. 49, avente un capitale 10.400 sociale di euro (diecimilaquattrocento) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 02158380234 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 220322, quale titolare di una quota di euro 1.000 (mille) pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale; * la società "Ecor Holding S.p.A.", con sede in San Vendemiano (TV) alla Via Palù n. 23, avente un capitale sociale di euro 120.000 (centoventimila) interamente suddiviso 120.000 sottoscritto е versato in n. (centoventimila) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso al n. 04003890268 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 315174, quale titolare di una quota di euro 10.399.000 (diecimilionitrecentonovantanovemila) pari al 49,995% (quarantanove virgola novecentonovantacinque per cento);
- * la società "Ariele Holding S.p.A.", con sede in Conegliano (TV) alla Via Manzana n. 22, avente un capitale sociale di euro 3.000.000 (tremilioni) interamente sottoscritto e versato suddiviso in n. 3.000.000 (tremilioni) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso al n. 03602070264 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 283934, quale titolare di una quota di euro 1.000 (mille) pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale;
- i soci della società incorporante, che a seguito della fusione assumerà la denominazione di "EcorNaturaSì S.p.A.", e che avrà un capitale sociale di **euro 2.000.000** (duemilioni), una volta perfezionata la fusione saranno:
- * la società "Montesano S.p.A." quale titolare di n. 999.904 (novecentonovantanovemilanovecentoquattro) azioni del valore di euro 1 (uno) ciascuna pari al 49,995% (quarantanove virgola novecentonovantacinque per cento)

del capitale sociale;

- * la società "Plane Promotion S.r.l.", quale titolare di n. 96 (novantasei) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale;
- * la società "Ecor Holding S.p.A.", quale titolare di n. 999.904 (novecentonovantanovemilanovecentoquattro) azioni del valore di euro 1 (uno) ciascuna pari al 49,995% (quarantanove virgola novecentonovantacinque per cento) del capitale sociale;
- * la società "Ariele Holding S.p.A.", quale titolare di quale titolare di n. 96 (novantasei) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale. Alla presente fusione si applica il disposto di cui all'art. 2112 del cod.civ.. Le società partecipanti, a mezzo dei legali rappresentanti, dichiarano fin da ora che le aziende oggetto della fusione hanno in corso rapporti di lavoro con personale dipendente, per un numero di unità superiore a 15; per questo motivo si è reso necessario l'espletamento delle procedure di cui alla legge n. 428 del 1990. In particolare le società partecipanti, ad eccezione della società "Baule Volante S.r.l." che ad oggi ha meno di 15 dipendenti, a mezzo dei legali rappresentanti, dichiarano di avere comunicazione per iscritto rispettivamente la società "Ecor S.p.A." in data 17 novembre 2008 e la società "NaturaSì S.p.A." in data 18 novembre 2008 rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle aziende interessate alla fusione, della volontà effettuare la presente fusione, nelle quali impiegati più di 15 dipendenti.

Nella comunicazione si sono indicati, in particolare, i seguenti elementi:

- a) la data fissata per l'efficacia della fusione;
- b) i motivi della programmata fusione;
- c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
- d) le misure previste nei confronti di questi ultimi. Copie delle comunicazioni, con attestazione del ricevimento da parte delle rappresentanze sindacali e dei sindacati di categoria vengono conservate agli atti sociali.

Le società partecipanti alla fusione, a mezzo dei legali rappresentanti, danno altresì atto di non avere ricevuto dai destinatari delle comunicazioni alcuna richiesta scritta, nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, con la quale siano stati invitati ad

avviare un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. Di tale dichiarazione la società incorporante, a mezzo del legale rappresentante dichiara di prendere atto.

Tanto premesso, i comparenti, in attuazione delle precitate delibere consiliari, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze, convengono quanto seque.

ATTUAZIONE DELLA FUSIONE

Articolo 1. Attuazione della fusione. In attuazione del fusione, predisposto di daqli amministrativi ed approvato come modificato in sede assembleare all'unanimità da tutti i soci delle società partecipanti, le società "Ecor S.p.A.", "NaturaSì S.p.A." Volante S.r.l.", a mezzo dei rappresentanti, si dichiarano e riconoscono fuse mediante incorporazione delle società "NaturaSì S.p.A.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C e "Baule Volante S.r.l.", con sede in Verona (VR) al Viale della Repubblica n. 49, nella società "Ecor S.p.A.", con sede in San Vendemiano (TV) alla Via Palù n. 23, in conformità alle delibere di fusione di cui in premessa, sulla base del citato progetto di fusione, così come modificato in deliberale, e dei documenti depositati l'iscrizione delle delibere di fusione.

Articolo 2. Annullamento delle azioni e delle quote. La fusione viene attuata sulla base dei bilanci sociali delle società "NaturaSì S.p.A." ed "Ecor S.p.A." al 31 dicembre 2007, che sono stati utilizzati ai sensi del secondo comma dell'art. 2501 quater del cod. civ. e sulla base della situazione patrimoniale della società "Baule Volante S.r.l." al 25 giugno 2008, ai sensi del primo comma dell'art. 2051 quater del cod. civ., aggiornata al 26 giugno 2008, secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione e così con annullamento, senza concambio, delle quote sociali della società Volante S.r.l." e delle azioni della società "NaturaSì S.p.A.", rappresentanti l'intero capitale sociale delle società incorporate, e dunque senza aumento del capitale sociale della società incorporante, poichè la società Volante S.r.l." possiede interamente direttamente l'intero capitale sociale delle società "Ecor S.p.A." e "NaturaSì S.p.A.", ma esclusivamente con sostituzione nel capitale sociale della società incorporante "Ecor S.p.A." della titolarità delle partecipazioni azionarie tra l'attuale società controllante "Baule Volante S.r.l." e gli attuali soci di detta società.

Articolo 3. **Effetti contabili e fiscali**. Le operazioni delle società incorporate saranno imputate, ai fini

contabili e fiscali, al bilancio della società incorporante "Ecor S.p.A." a decorrere dalle ore 00 e minuti 00 del giorno 1 gennaio 2009 ai sensi dell'art. 2504 - bis del cod.civ..

Articolo 4. **Effetti verso i terzi**. Fermo quanto sopra, la fusione avrà effetto verso i terzi a decorrere dal giorno 1 gennaio 2009, salve, comunque, le iscrizioni del presente atto di fusione di cui all'art. 2504 c.c. presso i competenti Registri delle Imprese.

MODALITA' DELLA FUSIONE

A seguito della fusione come sopra stipulata hanno piena esecuzione le deliberazioni assembleari delle società partecipanti del 2 ottobre 2008 e pertanto:

- A) dal 1° gennaio 2009 hanno piena efficacia tutte le modifiche statutarie della società incorporante deliberate dall'assemblea dei soci del 2 ottobre 2009 e pertanto:
- 1) la denominazione della società sarà "EcorNaturaSì
 S.p.A.";
- 2) la sede della società sarà Verona (VR);
- 3) il capitale sociale sarà di **euro 2.000.000** (duemilioni) suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna; ed attribuito:
- * quanto a n. 999.904 (novecentonovantanovemilanovecentoquattro) azioni del

valore di euro 1 (uno) ciascuna pari al 49,995% (quarantanove virgola novecentonovantacinque per cento) del capitale sociale alla società "Montesano S.p.A.";

- * quanto a n. 96 (novantasei) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale alla società "Plane Promotion S.r.l.";
- * quanto a **n. 999.904**

(novecentonovantanovemilanovecentoquattro) azioni del valore di euro 1 (uno) ciascuna pari al 49,995% (quarantanove virgola novecentonovantacinque per cento) del capitale sociale alla società "Ecor Holding S.p.A."; * quanto a n. 96 (novantasei) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna pari allo 0,005% (zero virgola zero zero cinque per cento) del capitale sociale alla

società "Ariele Holding S.p.A.";

4) il sistema di amministrazione sarà quello tradizionale, e, pertanto, tenuto conto delle dimissioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale della società "Ecor S.p.A." e della delibera di approvazione del progetto di fusione di detta società con la quale l'assemblea ha nominato quali membri del Consiglio di Amministrazione rispettivamente i

signori:

- LASALVIA DI CLEMENTE Felice, nato a Montesano sulla Marcellana (SA) il 27 ottobre 1950, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- LORI Giancarlo, nato a Milano il 15 agosto 1937, codice fiscale LRO GCR 37M15 F205Z, quale Consigliere;
- LORI Cesare, nato a Milano (MI) il 15 marzo 1972, codice fiscale LRO CSR 72C15 F2O5U, quale Consigliere;
- ZANONI Roberto, nato a Verona (VR) il 26 marzo 1953, codice fiscale ZNN RRT 53C26 L781S, quale Consigliere;
- NAVILLI Gabriele, nato a San Fior (TV) il giorno 11 maggio 1947, codice fiscale NVL GRL 47E11 H843D, quale Consigliere;
- ROVATTI Aldo, nato a Vergato (BO) il 7 novembre 1943, codice fiscale RVT LDA 43SO7 L762L, quale Consigliere;
- FAVA Claudio, nato a Carbonera (TV) il 19 agosto 1955, codice fiscale FVA CLD 55M19 B744D, quale Consigliere;
- BRESCACIN Silvio Fabio nato a Conegliano (TV) il 26 ottobre 1955, codice fiscale BRS SVF 55R26 C957U, quale Consigliere;
- e quali membri del Collegio Sindacale i signori:
- ZAMBOTTO Massimo, nato ad Udine (UD) il 4 marzo 1962, codice fiscale ZMB MSM 62C04 L483H, quale Presidente del Collegio Sindacale;
- VALENTI Mario, nato a Tortona (AL) il 4 giugno 1942, codice fiscale VLN MRA 42H04 L304V, quale Sindaco Effettivo;
- CONTOLINI Nicola, nato a Verona (VR) il 13 maggio 1964, codice fiscale CNT NCL 64E13 L781D, quale Sindaco effettivo;
- CAROLI Giovanni, nato a Bassano del Grappa (VI) il 9 settembre 1967, codice fiscale CRL GNN 67P09 A703F, quale Sindaco Supplente;
- GRAZIANI Andrea, nato a Verona (VR) il 5 febbraio 1968, codice fiscale GRZ NDR 68B05 L781I, quale Sindaco Supplente;
- gli stessi, accettando tali nomine, entreranno in carica dal momento in cui la presente fusione avrà efficacia e cioè dal primo gennaio 2009;
- 5) la durata della società sarà fino al 31 dicembre 2050;
- 6) gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno;
- e pertanto resta approvato e vigente il nuovo testo integrale dello statuto della società incorporante che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
- L'organo amministrativo della società incorporante e per esso il Presidente del Consiglio di Amministrazione resta delegato a provvedere al ritiro ed annullamento delle azioni e delle quote delle società partecipanti e

contestualmente alla emissione delle nuove azioni della società incorporante a favore dei nuovi soci della medesima società; nonchè a compiere ogni ulteriore eventuale adempimento che dovesse risultare necessario per il perfezionamento dell'operazione di fusione.

Articolo 5. Cessazione organi delle incorporate. Dal momento di efficacia verso i terzi della fusione, pertanto, cesseranno con le società incorporate anche i loro organi sociali, ferma comunque la validità ed efficacia di ogni atto, anche di disposizione, dagli stessi sino a tal momento compiuto.

EFFETTI SUCCESSORI

Articolo 6. Successione della società incorporante. In conseguenza della fusione la società incorporante subentra di pieno diritto, ai sensi dell'art. 2504-bis del cod.civ., alle stesse società incorporate, in tutti i beni mobili, immobili, materiali ed immateriali (comprese partecipazioni ed interessenze), valori mobiliari strumenti finanziari, situazioni possessorie e di fatto, (compresi, tra l'altro, quelli contratti assicurazione, bancari, di utenza, di lavoro, con i fornitori e con i clienti), diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, ragioni, attività in genere, anche in pendenza e formazione, dalle stesse società incorporate in proprietà, titolarità, disponibilità, anche a titolo di deposito, od ai quali sia legittimata, verso qualsiasi soggetto anche pubblico e quale che sia la fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si riferiscono i bilanci assunti a base della fusione.

La società incorporante, in particolare, prosegue anche nei confronti di enti pubblici territoriali, di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche e di autorità di settore e vigilanza, in tutte le concessioni, registrazioni, autorizzazioni, permessi, agevolazioni, riconoscimenti di cui titolari le società incorporate e che siano in corso di rilascio od istruttoria, con ogni consequente diritto, interesse, aspettativa.

Tutti i beni ed i diritti si intendono acquisiti dalla società incorporante con ogni pertinenza o accessorio, con ogni relativo privilegio e garanzia, anche reale (che manterranno validità e grado esistente), diritto, onere, essendo tra i beni mobili ed immateriali delle società incorporate che, per effetto della fusione, vengono tra l'altro trasferiti alla società incorporante, compresi, a titolo di mera esemplificazione, titoli pubblici e privati, attività e prodotti finanziari in genere,

depositi anche bancari e postali, cauzioni.

conseguenza della Sempre in fusione, corrispondentemente, la società incorporante subentra ipso iure, in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere delle società incorporate, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, depositi, contratti e negozi definitivi o preliminari anche in pendenza e in formazione, controversie di qualunque natura e ovunque radicate, quale che sia la loro fonte ed anche se acquisiti o sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa od alla data cui si riferiscono le situazioni assunte a base della fusione. Tutto quanto sopra di guisa che la società incorporante senz'altro e senza soluzione di continuità proseguire in ogni attività, gestione, situazione, rapporto, anzianità maturata o maturanda delle società incorporate, come fin dall'origine di spettanza riferibili alla società incorporante.

- Articolo 7. **Particolari cespiti**. Ai fini della trascrizione nei Pubblici Registri, si precisa:
- --- che la società "NaturaSì S.p.A.":
- A) ha stipulato in data 8 aprile 2002 il contratto di locazione finanziaria n. 3002380, per la durata di mesi 96 (novantasei), avente ad oggetto porzione di fabbricato da cielo a terra della superficie complessiva di mq 2.205 (duemiladuecentocinque), con relativa area di pertinenza sito in Verona alla Via De Besi n. 20/C, con la società "MERCHANT LEASING & FACTORING S.p.A." con sede in Prato (PO) al Viale della Repubblica n. 227, la quale ha acquistato detto bene con atto di compravendita ricevuto dal Notaio Giulio Alessio di Verona in data 3 aprile 2002 Repertorio n. 72287 Raccolta n. 10998, registrato a Verona 1 il 15 aprile 2002 al n. 2609 della serie 1T, e trascritto nei RR.II. di Verona il 10 aprile 2002 ai nn. 13845/9633;
- B) ha le seguenti partecipazioni societarie e precisamente detiene:
- 1. una quota di partecipazione nella società "IL FIOR DI LOTO S.R.L.", con sede in Grugliasco (TO) al Corso Adriatico n. 347/12, avente un capitale sociale di euro 13.650 (tredicimilaseicentocinquanta) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino al n. 00814780011 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 452340, del valore nominale di euro 2.730 (duemilasettecentotrenta) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- 2. una quota di partecipazione nella società "MOLO ROSSO S.R.L.", con sede in Livorno (LI) alla Via Domenico

- Cimarosa n. 23, avente un capitale sociale di euro 10.000 (diecimila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Livorno al n. 01525130496 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 135253 del valore nominale di euro 5.001 (cinquemilauno) pari al 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) del capitale sociale;
- 3. una quota di partecipazione nella società "L'OPERA SOCIETA' AGRICOLA BIODINAMICA DI VAIRA S.R.L.", con sede in Petacciato (CB) alla Contrada Collecalcioni, avente un di 1.480.000 sociale deliberato euro (unmilionequattrocentottantamila) е sottoscritto (settecentonovantamila), per euro 790.000 iscritta nel Registro delle Imprese di Campobasso al n. 01585560707 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 119781 valore nominale di euro 125.000 (centoventicinquemila);
- 4. una quota di partecipazione nella società "SERVIZISI' S.R.L.", con sede in Verona (VR) alla Via L. De Besi n. avente un capitale sociale di euro (cinquantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 01587630425 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 354901, del di 49.997 valore nominale euro (quarantanovemilanovecentonovantasette) pari al (novantanove virgola novantanove per cento) del capitale sociale;
- 5. una quota di partecipazione nella società "IL GINGKO S.R.L.", con sede in Pordenone (PN) alla Via Galileo Galilei n. 17, avente un capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pordenone al n. 01615980933 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 90759, del valore nominale di euro 10.000 (diecimila) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- 6. una quota di partecipazione nella società "SIRYA S.R.L.", con sede in Prato (PO) alla Via Da Filicaia n. 38, avente un capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Prato al n. 02042320974 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 494897, del valore nominale di euro 20.000 (ventimila) pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;
- 7. una quota di partecipazione nella società "B.E.N.BIO. S.R.L.", con sede in Ravenna (RA) alla Via Faentina n. 121, avente un capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Ravenna al n. 02052970395 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 167364,

- del valore nominale di **euro 15.000 (quindicimila)** pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- 8. una quota di partecipazione nella società "NOVARABIO S.R.L.", con sede in Novara (NO) alla Via Marconi n. 12, avente un capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Novara al n. 02133010039 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 217567, del valore nominale di euro 17.500 (diciassettemilacinquecento) pari al 35% (trentacinque per cento) del capitale sociale;
- 9. una quota di partecipazione nella società "BIOSIA S.R.L.", con sede in Pavia (PV) al Viale Partigiani n. 84/A-B, avente un capitale sociale di euro 73.000 (settantatremila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Pavia al n. 02178360182 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 252108, del valore nominale di euro 29.200 (ventinovemiladuecento) pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale;
- l'intera quota di partecipazione della società "ISTITUTO ITALIANO DI REFORMING S.R.L.", in sigla "ISIR S.R.L.", IN LIQUIDAZIONE, società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Verona (VR) alla Via Pisacane n. 2/A, avente un capitale sociale di euro 99.200 (novantanovemiladuecento) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 02327920233 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 231839, del valore nominale di euro (novantanovemiladuecento) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;
- 11. una quota di partecipazione nella società "EQUO E BIO S.R.L.", con sede in Foligno (PG) in frazione Località Paciana alla Via Vasari snc, avente un capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Perugia al n. 02493110544 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 220854, del valore nominale di euro 20.000 (ventimila) pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale; 12. una quota di partecipazione nella società "BIOSI' S.R.L." IN LIQUIDAZIONE, con sede in Verona (VR) alla Via L. De Besi n. 20/C, avente un capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) interamente sottoscritto e
- versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 02547220232 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 246595 del valore nominale di euro 26.001 (ventiseimilauno) pari al 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) del capitale sociale; società, pertanto, che a seguito della fusione in oggetto sarà integralmente controllata dalla società incorporante che già detiene la

rimanente parte del capitale sociale pari ad euro 25.999 (venticinquemilanovecentonovantanove);

- 13. una quota di partecipazione nella società "LADY S.R.L.", con sede in Varese (VA) alla Via Ernesto Cairoli n. 20, avente un capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Varese al n. 02634860122 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 273316, del valore nominale di euro 25.000 (venticinquemila) pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale;
- 14. una quota di partecipazione nella società "BIOLIFE S.R.L.", con sede in Monza (MI) al Viale Elvezia n. 14, avente un capitale sociale di euro 25.500 (venticinquemilacinquecento) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza al n. 02684870963 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 1531929, del valore nominale di euro 5.100 (cinquemilacento) pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- 15. una partecipazione nella società "SHOPSI' S.R.L.", con sede in Verona (VR) alla Via L. De Besi n. 20/C, avente un capitale sociale di euro 65.000 (sessantacinquemila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al 03017680236 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 302546, del valore nominale di euro 55.000 (cinquantacinquemila) pari all'84,62% (ottantaquattro virgola sessantadue per cento) del capitale sociale; società, pertanto, che a seguito della fusione in oggetto sarà integralmente controllata dalla società incorporante che già detiene la rimanente parte del capitale sociale pari ad euro 10.000 (diecimila);
- 16. una partecipazione nella società "ARCOBALENO S.R.L.", con sede in Verona (VR) alla Via L. De Besi n. 20/C, avente un capitale sociale di euro 50.000 (cinquantamila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 03357640238 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 329929, del valore nominale di euro 30.000 (trentamila) pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;
- 17. una quota di partecipazione nella società "BIOLANDIA LA VIA NATURALE S.R.L.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, avente un capitale sociale di euro 20.000 (ventimila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona al n. 03669100269 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 367887, del valore nominale di euro 8.000 (ottomila) pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale; società, il cui capitale sociale, a seguito della fusione in oggetto,

- sarà attribuito alla società incorporante per una quota del valore nominale di euro 17.000 (diciassettemila), pari all'85% (ottantacinque per cento), dato che la società incorporante già detiene una quota di euro 9.000 (novemila);
- 18. una quota di partecipazione nel "CONSORZIO IL BIOLOGICO SOCIETA' COOPERATIVA" o in forma abbreviata "CONSORZIO IL BIOLOGICO SOC. COOP.", con sede in Bologna (BO) alla Via Jacopo Barozzi n. 8, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 01851840361 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 324191, del valore nominale di euro 2.582,29 (duemilacinquecentottantadue virgola ventinove);
- 19. n. 1.900 (millenovecento) azioni della "BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" o in forma abbreviata "BANCA ETICA" o "BPE", con sede in Padova (PD) alla Via Tommaseo n. 7, iscritta nel Registro delle Imprese di Padova al n. 02622940233 anche codice fiscale, ed al R.E.A. n. 256099, del valore di euro 99.750 (novantanovemilasettecentocinquanta);
- 20. una quota di partecipazione nella società "NATURASI ESPANA S.L.", con sede in Madrid (Spagna), Calle El CID n. 3, avente un capitale sociale di euro 300.000 (trecentomila), con CIF n. B82999996, iscritta al Registro Mercantil de Madrid al tomo 16522, libro 0, foglio 113, sezione 8^, hoja M-281411, inscripcion 1^; del valore di euro 300.000 (trecentomila);

C) i seguenti marchi e precisamente:

- 1. il marchio depositato in data 17 ottobre 2000, con domanda VR2000C000691 numero di come risulta dall'Attestato di Registrazione per Marchio d'Impresa di Primo Deposito n. 923398 rilasciato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - in data 29 dicembre 2003, "NaturaSì Il Supermercato Della Natura", costituito dalla dicitura "NaturaSì" in carattere stampatello di in cui superiormente alla lettera "S" presente un'impronta ricordante una coccinella; il tutto essendo posto superiormente alla dicitura Supermercato della Natura", compresa tra due bollini, fascia orizzontale ad estremità inserita in una arrotondate, il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alla classe 42;
- 2. il marchio depositato in data 11 maggio 2001, con numero di domanda VR2001C000405, come risulta dall'Attestato di Registrazione per Marchio d'Impresa di Primo Deposito n. 987846 rilasciato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio

- Italiano Brevetti e Marchi in data 16 dicembre 2005, "NaturaSì Cucinabiologica", costituito dalla dicitura "NaturaSì" di colore verde ed ombreggiatura nera, in carattere stampatello minuscolo di fantasia presentante le lettere "N" ed "S" maiuscole, superiormente alla lettera "S" è presente un'impronta ricordante coccinella di colore rosso con puntini di colore bianco; sottostante a detta dicitura è presente il termine "CUCINA BIOLOGICA" in colore verde scuro, in stampatello minuscolo con lettera "B" maiuscola; il tutto essendo posto all'interno di una raffigurazione stilizzata ricordante un cappello da cuoco di colore verde chiaro con bordatura di colore verde scuro e nero; il suddetto utilizzato marchio viene per contraddistinguere l'attività di ristorazione (alimentazione) e quindi per contraddistinguere le attività appartenenti alla classe 42;
- 3. il marchio depositato in data 11 luglio 2001, con di domanda VR2001C000542 numero come risulta dall'Attestato di Registrazione per Marchio d'Impresa di Deposito n. 966504 rilasciato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - in data 25 maggio 2005, "PaneSì Il Forno Biologico", e costituito dalla dicitura "PaneSì" in carattere stampatello minuscolo di fantasia "P" "S" presentante le lettere ed maiuscole, superiormente alla lettera "S", e parzialmente sovrapposta alla stessa, è presente un'impronta ricordante una coccinella con puntini; sottostante a detta dicitura è presente la frase "Il Forno Biologico" in stampatello minuscolo con i capilettera "I", "F" e "B" maiuscoli; detta frase è posta all'interno di una fascia fantasia avente forma sostanzialmente allungata presentante ai suoi estremi due prolungamenti sui quali poggiano figure ricordanti sostanzialmente spighe di frumento; il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alle classi 29, 30 e 42;
- 4. il marchio depositato in data 11 settembre 2003, con numero di domanda VR2003C000515 come risulta dall'Attestato di Registrazione per Marchio d'Impresa di primo rinnovo n. 1078272 rilasciato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in data 26 novembre 2007, "NaturaSì Il Supermercato Della Natura", costituito dalla dicitura "NaturaSì" in carattere stampatello di fantasia, in cui superiormente alla lettera "S" è presente un'impronta ricordante una coccinella; il tutto essendo posto superiormente alla dicitura "Il Supermercato della

- Natura", compresa tra due bollini, inserita in una fascia orizzontale ad estremità arrotondate, il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alle classi 5 e 30;
- 5. il marchio depositato in data 11 settembre 2003, con VR2003C000516 numero di domanda come dall'Attestato di Registrazione per Marchio d'Impresa di primo rinnovo n. 1078273 rilasciato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - in data 26 novembre 2007, "NaturaSì Il Supermercato Della Natura", costituito dalla dicitura "NaturaSì" in carattere stampatello di fantasia, superiormente alla lettera "S" è presente un'impronta ricordante una coccinella; il tutto essendo posto superiormente alla dicitura "Il Supermercato della Natura", compresa tra due bollini, inserita in una fascia orizzontale ad estremità arrotondate, il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alle classi 3, 4, 16, 21, 28, 29, 31, 32 e 33;
- 6. il marchio depositato in data 10 dicembre 2003, con numero di domanda VR2003C000735 come dall'Attestato di Registrazione per Marchio d'Impresa di Primo Deposito n. 1084873 rilasciato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - in data 18 dicembre 2007, "NaturaSì Il Supermercato Della Natura", costituito dalla dicitura "NaturaSì" in carattere stampatello di fantasia, in cui superiormente alla lettera "S" presente un'impronta ricordante una coccinella; il tutto posto superiormente alla essendo dicitura Supermercato della Natura", compresa tra due bollini, inserita in una fascia orizzontale ad estremità arrotondate, il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alla classe 25;
- 7. il marchio depositato in data 4 agosto 2005, con numero di domanda VR2005C000582, "BIOBISTROT", costituito dalla dicitura "BIOBISTROT" in stampatello maiuscolo di colore giallo inserita in un campo sostanzialmente rettangolare di colore verde, il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alla classe 43;
- 8. il marchio depositato in data 12 giugno 2006, con numero di domanda VR2006C000475, "SìNatura", costituito dalla dicitura "SìNatura" in carattere stampatello di fantasia, in cui la lettera "S" è sormontata superiormente da una figura di fantasia ricordante una coccinella; il tutto essendo posto superiormente alla

dicitura "il supermercato della natura" compresa tra due punti e racchiusa in un'impronta allungata ad estremità arrotondate; in rinnovo del marchio depositato in data 13 giugno 1996, con numero di domanda VR1996C000266, come risulta dall'Attestato di Registrazione per Marchio d'Impresa di Primo Deposito n. 772521 rilasciato dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – in data 10 febbraio 1999, il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alle classi 3, 4, 5, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;

- 9. il marchio comunitario depositato in data 2 marzo 1998 e registrato in data 10 dicembre 2002 al n. 000760728 e rinnovato in data 6 aprile 2008, "NaturaSì Supermercato Della Natura", costituito dalla dicitura "NaturaSì" in carattere stampatello di fantasia, in cui superiormente alla lettera "S" è presente un'impronta ricordante una coccinella; il tutto essendo superiormente alla dicitura "Il Supermercato della Natura", compresa tra due bollini, inserita in una fascia orizzontale ad estremità arrotondate, il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alle classi 3, 5, 29, 30, 31, 32 e 33, come da classificazione di Nizza e 3.13.9, 7.1.18, 25.3.3 e 27.5.12, come da classificazione di Vienna;
- 10. il marchio depositato in data 3 marzo 2008, con numero di domanda VR2008C000181, "CarneSì dai pascoli biologici", marchio figurativo a colori costituito dalla dicitura "CarneSì", in carattere stampatello di fantasia minuscolo contornato in nero con le lettere "C" ed "S" maiuscole, in cui il prefisso carne è di colore rosso ed il suffisso sì di colore verde chiaro, inferiormente alla quale è presente la dicitura dai pascoli biologici di colore bianco contornata in nero, inserita in una fascia orizzontale, di colore verde scuro, con estremità arrotondate provvista di appendici verde comprendenti due trifogli di colore verde scuro; sinistra di dette diciture essendo inserita un'immagine ricordante la parte anteriore di una mucca stilizzata di colore verde scuro con ombreggiatura bianca; in rinnovo del marchio depositato in data 20 aprile 1998, con numero di domanda VR1998C000207, come risulta dall'Attestato di Registrazione per Marchio d'Impresa di Primo Deposito n. 823807 rlasciato dal Ministero dell'Industria Commercio e dell'Artigianato - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - in data 20 settembre 2000, il suddetto marchio viene utilizzato per contraddistinguere le attività appartenenti alla classe 29;
- D) i seguenti automezzi e precisamente:

- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 223ZXB1A 2A Fiat Doblo, targa numero CD995BF, telaio numero ZFA22300005132143, KW 46, PORTATA Kg 550;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca ADAM OPEL AG Z17DTH 4P, targa numero CR058JV, telaio numero W0L0XCE7544276436, KW 74, PORTATA Kg 412;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca ADAM OPEL AG Y20DTH 4P, targa numero CS475PC, telaio numero W0L0TGF7552011292, KW 74, PORTATA Kg 526;
- * autovettura (privato/trasporto persone) marca VW PASSAT, targa numero CB637TT, telaio numero WVWZZZ3BZ3E062040, KW 110;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH732NM, telaio numero ZFA19900001247493, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH733NM, telaio numero ZFA19900000270769, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH734NM, telaio numero ZFA19900001246090, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH735NM, telaio numero ZFA19900001247442, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH736NM, telaio numero ZFA19900000270985, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH737NM, telaio numero ZFA19900000269295, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH738NM, telaio numero ZFA19900001242345, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH739NM, telaio numero ZFA19900001242205, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autovettura (privato/trasporto persone) marca FIAT AUTO S.P.A. 350 AXC1A 02GL, targa numero DH111NL, telaio numero ZLA35000001098996, KW 74;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DH516EC, telaio numero ZFA19900001299240, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DK786ED, telaio numero ZFA19900000334262, KW 66, PORTATA Kg 445;
- * autovettura (privato/trasporto persone) marca VW 1K ACBXEXO FM5FM5A40090GGN1, targa numero DM977AS, telaio numero WVWZZZ1KZ8P031188, KW 77;
- * autovettura (privato/trasporto persone) marca VW 1K

- ACBXEXO FM5FM5A4009N7GGN1, targa numero DN991XG, telaio numero WVWZZZ1KZ8P090086, KW 77;
- * autocarro (privato/trasporto cose) marca FIAT AUTO S.P.A. 199DXD1B BX, targa numero DS111SR, telaio numero ZFA19900001439561, KW 66, PORTATA Kg 445;
- e di aver sottoscritto i sequenti contratti di leasing:
- * contratto di locazione finanziaria n. 1223582, stipulato in data 22 novembre 2007 per la durata di mesi 48 (quarantotto), avente ad oggetto l'autovettura BMW Auto modello 530d cat Futura NX71 targa numero DM022AS, con la società "BMW Financial Services Italia S.p.A." con sede in San Donato Milanese (MI) alla Via della Unione Europea n. 4;
- * contratto di locazione finanziaria n. 01289761/20056454/001, stipulato in data 14 luglio 2006 per la durata di mesi 36 (trentasei), avente ad oggetto l'autovettura FIAT AUTO SPA 350 AXC1A 02CL targa numero DC629LM, con la società "Sanpaolo Leasint S.p.A." con sede in Milano (MI) al Corso Porta Nuova n. 1;
- * contratto di locazione finanziaria n. AS 948487, stipulato in data 8 febbraio 2007 per la durata di mesi 48 (quarantotto), avente ad oggetto l'autovettura VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI CONCEPTLINE targa numero DG860CA, con la società "Locat S.p.A." con sede in Bologna (BO) alla Piazza di Porta Santo Stefano n. 3;
- * contratto di locazione finanziaria n. 3020914, stipulato in data 5 aprile 2006 per la durata di mesi 36 (trentasei), avente ad oggetto l'autovettura VOLKSWAGEN TOURAN DIESEL 1.9 TDI CONCEPTLINE 105CV targa numero DA202WR, con la società "BPU Leasing S.p.A." con sede in Bergamo (BG) alla Via F.lli Calvi n. 15;
- * contratto di locazione finanziaria n. 73186/LA, stipulato in data 13 marzo 2007 per la durata di mesi 48 (quarantotto), avente ad oggetto l'autovettura VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI, targa numero DG396CE, con la società VOLKSWAGEN BANK" con sede in Milano (MI) alla Via Petitti n. 15;
- * contratto di locazione finanziaria n. 73187/LA, stipulato in data 13 marzo 2007 per la durata di mesi 48 (quarantotto), avente ad oggetto l'autovettura VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI, targa numero DG395CE, con la società VOLKSWAGEN BANK" con sede in Milano (MI) alla Via Petitti n. 15;
- * contratto di locazione finanziaria n. 3021528, stipulato in data 24 aprile 2006 per la durata di mesi 36 (trentasei), avente ad oggetto l'autovettura VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI CONCEPTLINE targa numero DB091WR, con la società "BPU Leasing S.p.A." con sede in Bergamo (BG) alla Via F.lli Calvi n. 15;

- * contratto di locazione finanziaria n. 3021543, stipulato in data 24 aprile 2006 per la durata di mesi 36 (trentasei), avente ad oggetto l'autovettura VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDI 105CV CONCEPTLINE targa numero DB090WR, con la società "BPU Leasing S.p.A." con sede in Bergamo (BG) alla Via F.lli Calvi n. 15;
- E) stipulato i seguenti contratti di locazione immobiliare e precisamente:
- 1) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Roma (RM) alla Via Portuense n. 540, sottoscritto in data 16 novembre 1998 con la società ESSEGITI S.r.l., con sede in Roma (RM) alla Via Guido d'Arezzo n. 16, registrato a Roma 2 in data 14 novembre 2006 al n. 1116 della serie 3T, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Alna S.r.l.", con sede in Roma (RM) alla Via Portuense n. 540, con contratto sottoscritto in data 24 novembre 1998, registrato a Verona 2 in data 29 novembre 2006 al n. 3699 della serie 3 T;
- 2) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Milano (MI) alla Via Millelire n. 14, sottoscritto in data 29 aprile 1998 con la società Millelire S.p.A., con sede in Milano (MI) alla Via Millelire n. 14, registrato a Milano in data 20 maggio 1998 al n. 2943 della serie 3 B, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Montesano S.r.l.", con sede in Milano (MI) alla Via Millelire n. 14, con contratto sottoscritto in data 20 luglio 1998, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006 al n. 3694 della serie 3T;
- 3) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Genova (GE) alla Via Barabino n. 90, sottoscritto in data 1 giugno 1999 dai signori Macchiavello Luigi, nato a Genova (GE) il 14 novembre 1946 e Balestra Giuliana, nata a Genova (GE) il 2 dicembre 1947, domiciliati in Genova (GE) alla Via Struppa n. 296/3, con la società "Arianna S.r.l.", con sede in San Paolo (BS) alla Via Grande n. 108, registrato a Genova in data 19 giugno 1999 al n. 16981 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), poi ceduto alla società "Naturasì S.p.A." in data 1 gennaio 2006, con il consenso dei locatori, e dalla stessa "Naturasì S.p.A." sublocato alla società "Arianna S.r.l.", con contratto sottoscritto in data 1 giugno 1999, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006, al n. 3727 della serie 3T;
- **4)** contratto di locazione relativo all'immobile sito in Parma (PR) alla Via La Spezia n. 72/A, sottoscritto in data 23 settembre 2000 con i signori Soncini Giuseppe, nato a Parma (PR) il 28 novembre 1933, domiciliato a

- Parma (PR) in Via Derna n. 2, e Soncini Angelo, nato a Parma (PR) il 20 settembre 1939, domiciliato a Parma (PR) in Via Argonne n. 8, registrato a Parma in data 9 ottobre 2000 al n. 11044 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." originariamente alla società "Biofield Scarl" ed attualmente alla società "Shopsì S.r.l.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, con contratto sottoscritto in data 1 ottobre 2000, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006 al n. 3680 della serie 3T;
- 5) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Udine (UD) al Viale Venezia n. 404, sottoscritto in data 1 agosto 2000 con la società Artwood S.p.A., con sede in Moimacco (UD) alla Zona Industriale, registrato in rinnovo a Udine in data 15 dicembre 2006 al n. 2835 della serie 3T, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Biolife S.r.l.", con sede in Monza, Via Elvezia n. 14, con contratto sottoscritto in data 1 ottobre 2000, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006 al n. 3688 della serie 3T;
- 6) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Reggio Emilia, alla Via Montefiorino n. 7, sottoscritto in data 12 giugno 2001 con la società Reggem Motors S.r.l., con sede in Reggio Emilia, alla Via Montefiorino n. 11, registrato a Reggio Emilia in data 17 novembre 2006 al n. 2061 della serie 3T, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Ares S.r.l.", con sede in Reggio Emilia, Via Edison n. 6/D, con contratto sottoscritto in data 12 giugno 2001, registrato a Verona 2 il 29 novembre 2006 al n. 3697 della serie 3T;
- 7) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Milano (MI) alla Via Lambro n. 7, sottoscritto in data 1 settembre 2001 con la società Antema S.r.l., con sede in Milano (MI) alla Pelizza da Volpedo n. 53, registrato a Milano 6 in data 27 novembre 2006 al n. 5110 della serie 3T, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Shopsì S.r.l.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, attuale denominazione della società "Biosì S.r.l.", con contratto sottoscritto in data 1 settembre 2001, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006 al n. 3692 della serie 3T;
- 8) contratto di sublocazione relativo all'immobile sito in Torino (TO) al Corso Moncalieri n. 196/A e 194/A angolo Via Amadeo n. 2/A, sottoscritto in data 1 gennaio 2003 con la società Dueelle s.a.s. di Aglietto Giovanna, con sede in Torino (TO) al Corso Inghilterra n. 31,

- registrato a Torino in data 17 gennaio 2003 al n. 811 della serie 3, della durata di anni 8 (otto), che è stato a sua volta sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Energeia S.r.l.", con sede in Torino (TO), Via Filadelfia n. 234/8, con contratto sottoscritto in data 1 gennaio 2003, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006, al n. 3718 della serie 3T;
- 9) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Roma (RM) alla Via dell'Arcadia n. 71, 73, 75 e 77, sottoscritto in data 3 febbraio 2001 con la società Eneide S.r.l., con sede in Roma (RM) alla Via Aristide Leonori n. 113, registrato a Roma 1 in data 22 novembre 2006 al n. 3722 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Arcobaleno S.r.l.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, con contratto sottoscritto in data 17 novembre 2004, registrato a Verona 2 in data 29 novembre 2006 al n. 3685 della serie 3 T;
- 10) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Modena (MO) alla Via Giardini n. 638, sottoscritto in data 31 luglio 2004 con la signora Montorsi Alberta, nata a Mirandola il 18 febbraio 1926, domiciliata a Modena in Via Fabrizi n. 119, registrato a Modena in data 25 agosto 2004 al n. 101294 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Shopsì S.r.l.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, attuale denominazione della società "Saturnia S.r.l.", con contratto sottoscritto in data 1 novembre 2004, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006 al n. 3687 della serie 3T;
- 11) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Piacenza alla Via Conciliazione n. 70, sottoscritto in data 14 dicembre 2004 con la società Ferrari Cav. Benvenuto s.n.c. di Ferrari Giuseppe, Luigi e Tarcisio, con sede in Piacenza alla Via Torricella n. 1, registrato a Piacenza in data 4 febbraio 2005 al n. 1166 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Margherita S.r.l.", con sede in Piacenza alla Via Cavalletto n. 3, con contratto sottoscritto in data 3 gennaio 2005, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006 al n. 3695 della serie 3T;
- 12) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Verona (VR) alla Via Provolo n. 10, sottoscritto in data 29 marzo 2007 con il signor Bertoni Mauro, nato a Zurigo (Svizzera) il 2 gennaio 1955, domiciliato in Verona (VR) alla Via Provolo n. 10, registrato a Verona 2 in data 20 aprile 2007 al n. 5849 della serie 3, della durata di

anni 4 (quattro);

- 13) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Trento (TN) alla Via Brennero, sottoscritto in data 6 giugno 2006 con la società GAT s.a.s. di Alberto Tomasi & C., con sede in Trento (TN) alla Via Malvasia n. 30, registrato a Trento in data 21 giugno 2006 al n. 3887 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "L'Origine S.r.l.", con sede in Trento (TN) alla Via Giovanni a Prato n. 22/2, con contratto sottoscritto in data 6 giugno 2006, registrato a Verona 2, in data 29 novembre 2006 al n. 3708 della serie 3T;
- 14) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Pavia al Viale Partigiani n. 84/A-B, sottoscritto in data 31 dicembre 2006 con la società Immobiliare Santa Teresa S.r.l., con sede in Pavia al Viale Partigiani n. 86, registrato a Pavia in data 30 gennaio 2007 al n. 823, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Biosia S.r.l.", con sede in Pavia al Viale dei Partigiani n. 84/B, con contratto sottoscritto in data 8 gennaio 2007, registrato a Verona 1 in data 7 febbraio 2007 al n. 1429 della serie 3;
- 15) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Bari (BA) al Viale Papa Giovanni XXIII nn. 153, 155, 157 e 159, sottoscritto in data 17 novembre 2006 con la società Farma Service s.a.s., con sede in Bari alla Via Chartroux n. 4, registrato a Bari 2 in data 30 novembre 2006 al n.13844 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Mammuth S.r.l.", con sede in Ostuni alla Via Roma n. 35, con contratto sottoscritto in data 17 novembre 2006, registrato a Verona 1 in data 16 marzo 2007 al n. 2859 della serie 3;
- 16) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Milano (MI) alla Via Fara n. 35 angolo Via Cardano, sottoscritto in data 1 settembre 2001 con la società Immobiliare Edifara S.r.l., con sede in Milano alla Cardano n. 6, registrato a Verona 2 in data 29 novembre 2006 al n. 3692 della serie 3T, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Shopsì S.r.l.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, con contratto sottoscritto in data 2 gennaio 2007, registrato a Verona 1 in data 24 dicembre 2007 al n. 12121 della serie 3;
- 17) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino al Corso Orbassano n. 248, sottoscritto in data 22 febbraio 2007 con il signor Robba Alessandro, nato a Castelnuovo Belbo il 25 febbraio 1939, registrato a

- Verona 1 in data 18 aprile 2007 al n. 3997 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Energeia S.r.l.", con sede in Torino (TO) al Corso Moncalieri n. 194/D, con contratto sottoscritto in data 2 aprile 2007, registrato a Verona 1 in data 23 maggio 2007 al n. 5314 della serie 3:
- 18) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Napoli (NA) alla Via Cinthia, Parco San Paolo, is. 14, sottoscritto in data 15 marzo 2007 con la società "E.M.A.D. S.p.A.", con sede in Napoli (NA) al Largo Sermoneta n. 22/A, registrato a Napoli 1 in data 21 marzo 2007 al n. 3834 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Emporio Natura S.r.l.", con sede in Pozzuoli (NA) alla Via S. Gennaro Agnano n. 86/B, con contratto sottoscritto in data 20 marzo 2007, registrato a Verona 1 in data 20 giugno 2007 al n. 6293 della serie 3;
- 19) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Alessandria (AL) alla Piazza Perosi nn. 6 e 7, sottoscritto in data 11 dicembre 2006 con i signori Biglieri Sergio, nato a Dernice (AL) il 28 luglio 1948, domiciliato in Alessandria (AL) alla Piazza Perosi n. 8, e Biglieri Mauro, nato a Tortona (AL) il 10 maggio 1958, domiciliato in Frugarolo (AL) alla Cascina Nuova n. 9, registrato ad Alessandria in data 10 gennaio 2007 al n. 88 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Isotta S.r.l.", con sede a Piacenza (PC) alla Via XX Settembre n. 12, con contratto sottoscritto in data 8 gennaio 2007, registrato a Verona 1 in data 16 marzo 2007 al n. 2860 della serie 3;
- 20) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Roma (RM) alla Via Arturo Toscanini snc, sottoscritto in data 15 gennaio 2007 con la società "Mister Market S.r.l., con sede in Roma (RM) alla Via Toscanini n. 7, registrato a Roma in data 6 febbraio 2007 al n. 988 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Shopsì S.r.l.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, sottoscritto in data 31 gennaio 2007, registrato a Verona 1 in data 28 gennaio 2008 al n. 888 della serie 3;
- 21) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Ferrara (FE) alla Piazzetta Schiatti n. 14, sottoscritto in data 1 aprile 2007 con la società "Varma S.p.A., con sede in Ferrara (FE) alla Piazzetta Schiatti n. 14, registrato a Ferrara in data 16 aprile 2007 al n. 3186

- della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Scelgo Bio di Cesaretti Caterina", con sede in Ferrara (FE) alla Via Foro Boario n. 18/B-C, sottoscritto in data 26 marzo 2007, registrato a Verona 1 in data 27 marzo 2007 al n. 3172 della serie 3;
- 22) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Portogruaro (VE), al Viale Trieste nn. 59, 61 e 63, sottoscritto in data 9 dicembre 2007 con i signori Gabbana Sergio, nato a Vivaro (PN) il 15 novembre 1956, domiciliato ad Oderzo (TV) alla Via Comunale di Faè n. 56, e Gabbano Renato, nato a Oderzo (TV) il 5 agosto 1963, domiciliato a Portogruaro (VE) alla Via Villanova n. 2, registrato a Portogruaro in data 17 dicembre 2006 al n. 3370 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Città del Sole S.r.l.", con sede in Portogruaro (VE) al Viale Trieste n. 61, sottoscritto in data 22 dicembre 2006, registrato a Verona 1 in data 19 gennaio 2007 al n. 555 della serie 3;
- 23) contratto di sublocazione relativo all'immobile sito in Livorno (LI) alla Via Cimarosa n. 23, sottoscritto in data 7 maggio 2007 con la società "Magi di G. Mainardi & C. s.n.c., con sede in Livorno (LI) alla Via Lulli nn. 15 19, registrato a Livorno in data 10 maggio 2007 al n. 4459 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato a sua volta sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Molo Rosso S.r.l.", con sede in Livorno (LI) alla Via Cimarosa n. 23, sottoscritto in data 23 aprile 2007, registrato a Verona 1 in data 23 maggio 2007 al n. 5313 della serie 3;
- 24) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Milano (MI), al Viale Umbria n. 3, sottoscritto in data 3 giugno 2007 con la società Immobiliare Umbria 3 s.a.s. di Maria Zanaboni e C., con sede in Milano (MI) alla Via Morosini n. 22, registrato a Milano 4 in data 13 giugno 2007 al n. 5896 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Bioessere S.r.l.", con sede in Piacenza (PC) alla Via XX Settembre n.12, sottoscritto in data 24 settembre 2007, registrato a Verona 1 in data 22 ottobre 2007 al n. 9872 della serie 3;
- 25) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Roma (RM), alla Via Trionfale n. 13992, sottoscritto in data 1 giugno 2007 con la società Stefla S.r.l., con sede in Roma (RM) alla Via Cassia n, 1279, registrato a Roma 3 in data 28 giugno 2007 al n. 548 della serie 3 T, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "L'Aurora S.r.l.",

- con sede in Roma (RM) alla Via Trionfale n. 13992, sottoscritto in data 26 luglio 2007, registrato a Verona 1 in data 24 settembre 2007 al n. 8907 della serie 3;
- 26) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Spezzano di Fiorano Modenese (MO) alla Via Circ. San Giovanni Evangelista n. 7/7A, sotoscritto in data 1 settembre 2007 con la società "B.P. Elettronica s.n.c. di Bencivenga Patrizia & C.", con sede an Spezzano di Fiorano Modenese (MO) alla Via Madonna del Sagrato n. 2/4/6, registrato a Sassuolo in data 25 settembre 2007 al n. 3065 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Ares S.r.l.", con sede in Reggio Emilia (RE) alla Via Edison n. 6/D, sottoscritto in data 1 settembre 2007, registrato a Verona 1 in data 1 ottobre 2007 al n. 9138 della serie 3;
- 27) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Pordenone (PD), alla Via Galileo Galilei, sottoscritto in data 25 gennaio 2008 con il signor Casagrande Alessandro, nato a Pordenone il 23 luglio 1968, domiciliato a Pordenone, alla Via Fornace n. 17, registrato a Pordenone in data 25 febbraio 2008 al n. 1741 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Il Gingko S.r.l.", con sede in Pordenone alla Via Galileo Galilei n. 17, sottoscritto in data 25 febbraio 2008 dicembre 2006, registrato a Verona 1 in data 26 marzo 2008 al n. 3162 della serie 3;
- 28) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Novara (NO) alla Via Marconi n. 12, sottoscritto in data 31 gennaio 2008 con la signora Volante Luigina, nata a Novara il 7 gennaio 1926, domiciliata a Novara alla Via P. Custodi n. 6, registrato a Novara in data 14 marzo 2008 al n. 2307 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Novarabio S.r.l.", con sede in Novara alla Via Marconi n. 12, sottoscritto in data 20 febbraio 2008, registrato a Verona 1 in data 19 marzo 2008 al n. 3022 della serie 3;
- 29) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Mestre (VE), al Largo Rotonda Garibaldi n. 10/A, sottoscritto in data 14 febbraio 2008 con la società Immobiliare Ca.Pri. s.a.s. di Carraro Primo & C., con sede in Mestre (VE) alla Via Felisati n. 66/A, registrato a Venezia 2 in data 4 marzo 2008 al n. 2980 ella serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Biolandia La Via Naturale S.r.l.", con sede in Mogliano Veneto (TV) alla Via Pirandello n. 49/B, sottoscritto in data 1

- aprile 2008, registrato a Verona 1 in data 2 maggio 2008 al n. 4434 della serie 3;
- 30) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Busto Arsizio alla Via Bellaria n. 3, sottoscritto in data 15 febbraio 2008 con la società Immobiliare Stefano S.r.l., con sede in Busto Arsizio alla Via Orru n. 1, registrato a Gallarate in data 28 febbraio 2008 al n. 1312 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Shopsì S.r.l.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, sottoscritto in data 30 aprile 2008, registrato a Verona 1 in data 29 maggio 2008 al n. 5457 della serie 3;
- 31) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Lucca al Viale Carlo Del Prete n. 347 con accesso anche da Via delle Tagliate, sottoscritto in data 15 maggio 2008 con la società Centro Lucchese Agrigarden S.r.l., con sede in Lucca al Viale C. Del Prete n. registrato a Lucca il 10 giugno 2008 al n. 3489 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Sirya S.r.l.", con sede in Prato alla Via della Filicaia n. 38, sottoscritto in data 30 luglio 2008, registrato a Verona 1 in data 25 agosto 2008 al n. 7948 della serie 3; 32) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Como (CO), alla Via Pasquale Paoli, sottoscritto in data 7 agosto 2008 con la società GI.BI. Real Estate S.r.l. Unipersonale, con sede in Como alla Via Carloni n. 48, registrato a Como in data 10 ottobre 2008 al n. 6978 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società
- 33) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Biella (BI), alla Via Tripoli n. 6, sottoscritto in data 2 settembre 2008 con la società Immobiliare Canguro Società Semplice di G. Fulcheris e C., con sede in Biella alla Via Volpi n. 2 e con il signor Pettazzoni Massimo, nato a Cascinette di Ivrea (TO) il 31 marzo 1948 e domiciliato a Lessolo (TO) alla Via Rondine n. 31, registrato a Biella in data 30 settembre 2008 al n. 3830 della serie 3, della durata di anni 6 (sei), che è stato sublocato dalla società "Naturasì S.p.A." alla società "Naturabi S.r.l.", con sede in Biella alla Via Tripoli n. 6/A, sottoscritto in data 29 settembre 2008, registrato a Verona 1 in data 30 ottobre 2008 al n. 9999;

"Gecsbio S.r.l.", con sede in Como alla Via Pasquale Paoli n. 85, sottoscritto in data 1 ottobre 2008, registrato a Verona 1 in data 30 ottobre 2008 al n.

34) contratto di locazione relativo all'immobile sito in

- Verona (VR), alla Via De Besi n. 20/C, sottoscritto in data 19 aprile 2006 con la società Ecor S.p.A., con sede in San Vendemiano (TV) alla Via Palù n. 23, registrato a Verona 2 in data 29 novembre 2006 al n. 3671 della serie 3T, della durata di anni 6 (sei);
- 35) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Verona (VR), alla Via De Besi n. 20/D, sottoscritto in data 1 giugno 2002 con la società ShopSì S.r.l., con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, registrato a Verona 2 in data 29 novembre 2006 al n. 3722 della serie 3T, della durata di anni 6 (sei);
- 36) contratto di locazione relativo all'immobile sito in Verona (VR), alla Via De Besi n. 20/C, sottoscritto in data 1 luglio 2005 con l'Associazione Academie d'Art Coreografique A.S.D., con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, registrato a Verona 2 in data 29 novembre 2006 al n. 3673 della serie 3T, della durata di anni 6 (sei);

F) i seguenti domini e precisamente:

- 1) "naturasi.com"; 2) "naturasi.biz"; 3) "naturasi.org";
- 4) "naturasi.net"; 5) "naturasi.it"; 6) "naturasi.eu";
- --- che la società "Baule Volante S.r.l.":
- ha le seguenti partecipazioni societarie e precisamente detiene:
- A) una quota di partecipazione nella società "BAULE VOLANTE S.R.L.", con sede in Castel Maggiore (BO) alla Via Marabini n. 8, avente un capitale sociale di euro 100.000 (centomila) interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al n. 02890081207, anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 475354, del valore nominale di euro 80.000 (ottantamila) pari all'80% (ottanta per cento) del capitale sociale; società, pertanto, che a seguito della fusione in oggetto sarà integralmente controllata dalla società incorporante che già detiene la rimanente parte del capitale sociale pari ad euro 20.000 (ventimila);
- B) l'intera quota di partecipazione della società "ECOR S.P.A.", con sede in San Vendemiano (TV) alla Via Palù n. 23 avente un capitale sociale di Euro 2.000.000 (ventimilioniottocentomila) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso con numero di iscrizione e codice fiscale 02010550263 ed al R.E.A. n. 182516;
- C) l'intera quota di partecipazione della società "NATURASI' S.P.A.", con sede in Verona (VR) alla Via De Besi n. 20/C, avente un capitale sociale di euro 2.000.000 (duemilioni) interamente sottoscritto e versato suddiviso in numero 2.000.000 (duemilioni) di azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, iscritta nel

Registro delle Imprese di Verona al n. 02530060231 anche codice fiscale ed al R.E.A. n. 244507.

Fatta, tuttavia, avvertenza che le indicazioni di cui sopra non hanno valore tassativo, restando pertanto senz'altro acquisito alla società incorporante, senza necessità di specifici atti integrativi, ai quali peraltro in qualsiasi momento i rappresentanti della società incorporante sono legittimati, ogni e qualsiasi bene, anche se non menzionato, in quanto compreso nel patrimonio delle società incorporate.

Articolo 8. Trascrizioni, annotazioni e volture. Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte rappresentanti ed incaricati della incorporante di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, cambi di intestazione a favore della società incorporante presso qualsiasi ufficio della Pubblica Amministrazione, Agenzia Territorio, Pubblico Registro in genere, libro, ufficio, pubblico e privato, italiano od estero, dipendenti dal presente atto per qualsiasi bene, diritto, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, convenzione, valore mobiliare, e per quanto altro già intestato o riferibile alle società incorporate. Il tutto con esonero dei competenti signori conservatori o preposti ai rispettivi uffici da ogni loro responsabilità al riquardo.

SPESE

Articolo 9. Spese e dichiarazioni fiscali. Le spese del presente atto cedono a carico della società incorporante. Il presente atto sconta l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4, lett. b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986. Ai soli fini dell'iscrizione repertoriale i comparenti dichiarano che l'attivo netto patrimoniale delle società incorporate ammonta a complessivi euro 86.000.000 (ottantaseimilioni). Le parti avendone conoscenza mi dispensano dalle lettura di quanto allegato.

Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio per cinquantasei pagine di quattordici fogli, ho dato lettura alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio nei modi di legge, alle ore diciotto e minuti venti.

Firmato: Fabio Silvio Brescacin - Felice Lasalvia Di Clemente - Raffaele Greco (sigillo)

Allegato "A" al Repertorio n. 376 e alla Raccolta n. 204

S T A T U T O
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata "ECOR - NATURASI' S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi della società e del gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

Articolo 2

La società ha sede in Verona.

Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemila cinquanta) e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4

- 4.1 La società ha per oggetto:
- la produzione ed il commercio di prodotti biologici e non biologici, inerenti l'alimentazione umana ed animale, della carne proveniente da allevamenti biologici, del pane e prodotti in genere di panetteria, dei prodotti per la cosmesi, per l'erboristeria, per la cartoleria e libreria, per l'abbigliamento, di articoli casalinghi, nonché il deposito di merci presso i propri magazzini per la successiva distribuzione;
- attività di logistica in genere, custodia, gestione e trasporto anche per conto terzi dei prodotti indicati al punto precedente;
- servizio di organizzazione logistica, commerciale, marketing compresa la gestione e l'elaborazione di dati contabili e commerciali in genere per conto dei punti di vendita clienti e/o affiliati;
- promozione di manifestazioni pubblicitarie, di concorsi a premio anche per conto dei punti di vendita clienti e/o affiliati.

La società può inoltre cedere a terzi con contratti di franchising o altre forme ritenute più opportune dall'Organo Amministrativo, i propri marchi, denominazioni commerciali, insegne, disegni, know-how, brevetti, strutture operative, conoscenze commerciali; può provvedere alla selezione e formazione del personale onde permettere di sviluppare una rete commerciale di vendita di beni di largo consumo.

La società può anche esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,

l'attività di estetica e benessere in genere, la gestione di centri di riabilitazione fisica e palestre; può organizzare manifestazioni commerciali, e/o con finalità sportive, culturali e sociali destinate a promuovere l'attività della società e/o dei prodotti della stessa commercializzati.

La società può fungere da agenzia per la fornitura di servizi per la gestione di punti di promozione vendita di proprietà di terzi, che operino nel settore dell'alimentazione biologica e del prodotto naturale. La società può esercitare attività editoriale.

- società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; contrarre mutui anche ipotecari, stipulare contratti di locazione finanziaria passivi, nonché in genere qualsiasi operazione necessaria od utile per consequire gli scopi sociali.
- 4.3. La società può altresì assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, salvo i limiti stabiliti dalla legge. Può, inoltre, concedere avalli, fideiussioni, finanziamenti a società partecipate in genere e/o a società controllanti e/o a società partecipate da una stessa controllante; nonché contrarre a favore di terzi obbligazioni cambiarie e dirette di ogni natura e comunque prestare garanzie in genere anche ipotecarie e reali, purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.

CAPITALE - FINANZIAMENTO SOCI

- 5.1 Il capitale è fissato in Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna.
- 5.2 L'assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare aumenti di capitale in deroga al disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
- 5.3 L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di

quote di altre imprese, nelle quali la società abbia compartecipazione.

Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con, annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

5.4 La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

Salvo diversa determinazione i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi di interessi e possono essere effettuati anche non in proporzione alle quote.

AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - DIRITTO DI RECESSO - OBBLIGAZIONI

Articolo 6

6.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e modi da esso ritenuti convenienti.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La rappresentanza di azioni in comproprietà è regolata ai sensi di legge.

- 6.2 Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelle esistenti.
- 6.3 È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

- 7.1 Le azioni ed i diritti di opzione di cui all'art. 2441 codice civile sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.
- 7.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, a terzi (soci o non soci), azioni o i diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente darne comunicazione agli altri soci, con copia indirizzata per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, ed ogni termine, modalità e condizione, ivi incluso il prezzo, regolante il trasferimento delle stesse azioni o dei diritti di opzione, nonché allegando copia dell'offerta di acquisto pervenuta dal terzo ovvero, in caso di trasferimento a titolo gratuito, indicando il valore attribuito al trasferimento.
- 7.3 Con il termine trasferire di cui al presente paragrafo ed ai fini del presente articolo è inteso

qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, anche a seguito di escussione di pegno, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, scissione o assegnazione nell'ambito di liquidazione della società, ecc.) e/o fatto in forza del quale si consegua, direttamente o indirettamente, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, della nuda proprietà o di diritti reali di godimento sulle azioni e/o comunque del diritto ad esercitare alcuno dei diritti rivenienti dalle azioni, ivi incluso il trasferimento fiduciario avente ad oggetto le azioni.

7.4 I soci che intendono esercitare il diritto di giorni prelazione debbono, entro 60 (sessanta) ricevimento della comunicazione del socio intenzionato a al trasferimento, procedere darne comunicazione quest'ultimo, con copia indirizzata per conoscenza agli altri soci ed al presidente del consiglio amministrazione.

comunicazione dovrà tale essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i di opzione di propria diritti spettanza eventualmente la parte di azioni o di diritti di opzione in relazione alla quale non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte di altri soci, atteso che il diritto di prelazione si avrà come efficacemente esercitato nelle sole ipotesi in cui lo stesso sia intervenuto per la totalità delle trasferende azioni o diritti di opzione.

7.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione verranno attribuiti ai soci che avranno accettato, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, escludendo dal conteggio le azioni del socio intenzionato a trasferire e quelle dei soci che non abbiano eventualmente esercitato il diritto di prelazione qui regolamentato.

7.6 Nel caso in cui il diritto di prelazione sia stato efficacemente esercitato dagli aventi diritto, il socio offerente sarà tenuto ad attuare la girata certificati azionari nelle forme di legge, corrispondente obbligo dei soci esercitanti la prelazione di procedere in tal senso, entro 30 (trenta) giorni dallo spirare del predetto termine di 60 (sessanta) giorni per l'esercizio del diritto di prelazione ovvero, anteriore, dalla data in cui il socio offerente abbia ricevuto comunicazione da parte di tutti gli altri soci della loro intenzione di esercitare la prelazione. Il pagamento del prezzo avverrà contestualmente alla girata ed alla consegna dei certificati azionari, a meno che il

socio offerente, all'atto della comunicazione agli altri soci della propria intenzione di trasferire le azioni da esso possedute o i diritti di opzione ad esso spettanti, non abbia al riguardo comunicato modalità e/o condizioni differenti di pagamento.

- 7.7 Qualora invece gli aventi diritto non abbiano (o non abbiano debitamente) esercitato la prelazione ovvero non l'abbiano esercitata relativamente a tutte le trasferende azioni o diritti di opzione, il socio offerente potrà procedere al trasferimento al terzo, ma dovrà farlo nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data in cui è scaduto il termine per l'esercizio della prelazione e ai medesimi termini e condizioni originariamente comunicati agli altri soci. Trascorso il predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni senza che sia intervenuto il trasferimento, il socio offerente, ove intenda trasferire, dovrà nuovamente attivare, mutatis mutandis, la procedura sopra descritta.
- 7.8 Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.
- 7.9 La cessione delle azioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.
- 7.10In caso di morte di un socio, nelle azioni già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, subentrano i suoi eredi o legatari.
- Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

- 8.1 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Esso dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.
- 8.2 Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata a. r. agli altri soci, a tutti gli amministratori.
- La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro 30 giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di

recesso.

- Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.
- Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate a. r. inviate dal socio recedente a norma del secondo capoverso del presente articolo.
- 8.3 Non hanno diritto di recesso i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Il criterio di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolamentati dalla legge.

Articolo 9

La società può emettere obbligazioni anche al portatore. Le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni sono di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

ASSEMBLEA

Articolo 10

- 10.1 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
- 10.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci ed agli amministratori.
- 10.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal consiglio di amministrazione anche su domanda dei soci ai sensi dell'art. 2367 codice civile.
- 10.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono le medesime maggioranze previste per l'assemblea di seconda convocazione.

Articolo 11

11.1 L'assemblea può essere convocata anche in località diversa da quella della sede sociale, purché in Italia.

- 11.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, alle seguenti condizioni:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del quinto comma dell'articolo 2479 bis codice civile) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

- 12.1 Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci previa esibizione del titolo azionario e che abbiano depositato i titoli presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
- 12.2 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia, salve le limitazioni di legge.
- 12.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 codice civile.

- 13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 13.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
- 13.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
- 13.4 Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo il caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi a sensi del precedente art. 6.2, azioni che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Articolo 14

14.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale presente.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con gli stessi quorum di quella in prima convocazione, salvo quorum inferiori previsti inderogabilmente dal legislatore.

14.2 L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Articolo 15

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

16.1 L'amministrazione della società spetta, ai sensi dell'articolo 2380-bis del codice civile, al consiglio di amministrazione composto da un minimo di sei ad un massimo di quindici membri, secondo il numero esatto che

verrà determinato in occasione della nomina. In caso di ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell'art. 2325 bis codice civile, il numero minimo dei componenti il consiglio di amministrazione non può essere inferiore a nove membri.

- 16.2 La nomina degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.
- 16.3 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.
- 16.4 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.
- 16.5 Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
- 16.6 E' ammessa la rieleggibilità.
- 16.7 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione decade. Spetterà agli amministratori così decaduti provvedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.
- 16.8 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applica il disposto dell'art. 2385 codice civile.

- 17.1 Il consiglio di amministrazione:
- a) elegge fra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche uno o più vicepresidenti che sostituiscano il presidente nei casi di assenza o di impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina, nonché un segretario, anche estraneo;
- b) viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta

elettronica), almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

- c) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.
- 17.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i membri del collegio sindacale.
- 17.3 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- 17.4 Il consiglio di amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la deliberazione proposta si intende non approvata. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 17.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 18

18.1 Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

18.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti. delegati riferiscono al organi consiglio amministrazione almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione е sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 19

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominato, al vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può inoltre conferire la rappresentanza della società ai consiglieri, direttori generali, direttori e procuratori indicati al precedente art. 18.2, nei limiti dei poteri loro conferiti ai sensi dello stesso art. 18.2.

Articolo 20

20.1 Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita delibera di assemblea ordinaria. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato speciali azioni di futura emissione.

20.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso. L'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

20.3 All'organo amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 21

21.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri

- effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente.
- 21.2 Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.
- 21.3 Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
- 21.4 Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 21.5 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.
- 21.6 Al collegio sindacale si applicano le disposizioni previste dall'art. 2397 e seguenti del c.c.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22

- 22.1 Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, a cui spetta:
- a) verificare, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verificare se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c)esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
- 22.2 La società di revisione dovrà essere nominata ed opererà a sensi dei successivi articoli 23 e 24.

Articolo 23

23.1 Salvo quanto disposto dal numero 11 del secondo

comma dell'art. 2328 codice civile, l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito parere del collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante, alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

- 23.2 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La cessazione della società di revisione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo contabile è stato ricostituito. La società di revisione è rieleggibile.
- Non possono essere incaricati del controllo contabile e se incaricati decadono dall'ufficio, sindaci delle società da questa controllate, società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma, codice civile. Nel caso di società di revisione le cause di applicano ineleggibilità e di decadenza si riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
- 23.4 L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa, con deliberazione dell'assemblea dei soci, sentito il parere del collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
- 23.5 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 24

- 24.1 I soggetti incaricati del controllo contabile sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 del C.C. e sono responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
- 24.2 Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

- 25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di

esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

25.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 26

- 26.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 26.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
- 26.3 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.
- 26.4 Il pagamento dei dividendi viene eseguito presso le casse designate dal consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal consiglio stesso, qualora non sia stato fissato dall'assemblea.
- 26.5 Il diritto ai dividendi si prescrive decorso un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

- 27.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui al precedente art. 14.2
- 27.2 Nel caso di cui al precedente punto 27.1 nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dal precedente art. 14.2, dispone:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489

codice civile.

- 27.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria presa con le maggioranze di cui al precedente art. 14.2. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter codice civile.
- 27.4 Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativo e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.
- 27.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29

- 29.1 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo, eventualmente integrato con il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica, risultante dal libro dei soci.
- 29.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 30

- 30.1 Possono essere adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:
- la approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adequamenti dello statuto a disposizioni normative.
- 30.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie di cui al precedente punto 30.1, debbono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico.

- 31.1 Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società
- 31.2 Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis codice civile, non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno

essere apportate al presente statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le eventuali relative modifiche necessarie.

Articolo 32

32.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

NORME TRANSITORIE

Articolo 33

33.1 Anche in deroga allo statuto che sarà vigente con l'efficacia della fusione tra "Baule Volante S.r.l.", NaturaSì S.p.A." ed "Ecor S.p.A.", i Consiglieri di Amministrazione in numero di 8 (otto) saranno nominati per la prima volta, per la durata di tre esercizi, dall'assemblea ordinaria della società incorporante.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 34

34.1 In applicazione della norma transitoria contenuta nell'articolo 33 dello Statuto, i primi Consiglieri di Amministrazione sono nominati per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria della società incorporante "Ecor S.p.A." ed entrano in carica alla data di efficacia della fusione per incorporazione in "Ecor S.p.A." di "Baule Volante S.r.l." e di "NaturaSì S.p.A." e della corrispondente efficacia dello Statuto.

Firmato: Fabio Silvio Brescacin - Felice Lasalvia Di Clemente - Raffaele Greco (sigillo)